

Gli obblighi contabili per le organizzazioni di volontariato

Sebastiano Di Diego
Dottore Commercialista

Indice

Presentazione del Centro di Servizio per il Volontariato	pag. 3
1. Le attività commerciali delle adv iscritte	pag. 11
Le norme di primo livello	pag. 12
Le norme di secondo livello	pag. 12
Le norme di terzo livello	pag. 14
2. Le attività commerciali delle adv non iscritte	pag. 15
Il reddito complessivo degli enti non commerciali	pag. 15
Le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c.	pag. 16
Le raccolte pubbliche di fondi	pag. 17
I contributi per lo svolgimento convenzionato di attività	pag. 18
Gli enti di tipo associativo	pag. 19
Le associazioni agevolate	pag. 19
La presunzioni di commercialità per alcune attività	pag. 21
3. Gli obblighi contabili	pag. 21
Premessa	pag. 21
Le adv non iscritte	pag. 21
Le attività commerciali delle adv non iscritte	pag. 22
L'obbligo di contabilità separata	pag. 23
I regimi contabili	pag. 23
La contabilità ordinaria	pag. 23
La contabilità semplificata	pag. 24
La contabilità super-semplificata	pag. 24
Regime 398/91	pag. 25
Le adv iscritte - La contabilità dell'attività complessiva	pag. 25
La contabilità fiscale	pag. 26
4. Il bilancio delle adv	pag. 26
Le adv iscritte	pag. 26
Le adv non iscritte	pag. 27
Gli schemi di bilancio	pag. 27
Gli schemi per le adv di dimensioni medio – grandi	pag. 28
Lo schema per le adv di piccole dimensioni	pag. 31
L'attività di fund raising	pag. 32

L'attività del Centro di Servizio per il Volontariato è realizzata grazie al contributo di:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
- Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano
- Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
- Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo
- Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi
- Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto
- Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata
- Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
- Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona
- Compagnia di San Paolo di Torino
- Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Presentazione del Centro di Servizio per il Volontariato

COS'È

Il Centro Servizi per il Volontariato è una struttura operativa creata per offrire **servizi gratuiti alle Associazioni di Volontariato marchigiane** con l'obiettivo di svilupparne e qualificarne le attività.

Esso mira a diffondere nella regione una **cultura della solidarietà attiva**, che sia cioè in grado di farsi interprete dei bisogni e dei diritti delle persone più deboli ed emarginate e della tutela dei beni ambientali e culturali.

Il Centro Servizi agisce affinché la funzione del **volontariato organizzato non si limiti a far fronte alle lacune e alle inefficienze delle istituzioni**, per assumere invece nei confronti di queste un **ruolo di collaborazione propositiva e di promozione di leggi e cambiamenti** utili a rimuovere disuguaglianze di ogni genere. Un volontariato che dovrà esser capace di uscire dall'emergenza delle risposte ai bisogni per divenire un soggetto attivo nella programmazione, gestione e valutazione degli interventi sul territorio.

Esso intende **favorire l'incontro tra le associazioni**, ritenendo necessari la condivisione e lo scambio delle singole esperienze ai fini di una presenza sociale sempre più efficace.

Il Centro Servizi non interviene direttamente rispetto ai problemi del territorio, in una logica sostitutiva del volontariato, ma **mette in campo interventi di accompagnamento e qualificazione a sostegno dell'azione volontaria**. Esso persegue l'obiettivo di rispondere in modo soddisfacente ai bisogni che vengono proposti, senza però creare percorsi di dipendenza dalle prestazioni offerte. La prospettiva è quella di favorire lo sviluppo di competenze diffuse all'interno delle associazioni che possano nel tempo contribuire a rendere progressivamente autonome le realtà associative nel loro insieme e nel rapporto con gli altri soggetti istituzionali e del terzo settore.

COME FUNZIONA

Il Centro Servizi è gestito dall'**Associazione Volontariato Marche**, che è costituita da una **struttura regionale** (A.V.M. Regionale) e da cinque **strutture territoriali (le A.V.M. Territoriali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno)** dotate di piena autonomia giuridica e patrimoniale. **L'Associazione Volontariato Marche nasce nel 1997** per iniziativa di 18 associazioni di volontariato marchigiane. Nel 1998, in seguito ad apposito bando, risulta assegnataria della gestione del Centro di Servizio per il Volontariato a dimensione regionale. **Il Centro diviene operativo nei primi mesi del 1999**. Attualmente **sono soci dell'A.V.M. oltre 200 associazioni di volontariato marchigiane**, tutte iscritte nel relativo registro regionale. La ricchezza e la pluralità della compagine sociale fa sì che il Centro Servizi conosca il Volontariato, comprenda i suoi aspetti peculiari, i suoi bisogni e le necessità per il suo sviluppo e per il

mantenimento della sua originalità e identità, condizioni queste indispensabili per mantenere utili ed efficaci gli strumenti del Centro Servizi.

A livello operativo, il centro è costituito da una sede regionale con articolazioni territoriali nelle varie province e si avvale di personale dipendente e di professionisti esterni. In base alla legge nazionale 266/91 e alla legge regionale 48/95, **l'attività del Centro Servizi è finanziata con i fondi accantonati dalle Fondazioni ed assegnati dal Comitato di Gestione Regionale che ne verifica ogni anno il corretto utilizzo.**

I **servizi** offerti dal Centro Servizi sono **completamente gratuiti e rivolti a tutte le associazioni di volontariato operanti nelle Marche, iscritte o meno al registro regionale**, nonché a tutti i **cittadini** che desiderano approfondire la conoscenza del variegato mondo del volontariato. Le associazioni non iscritte al registro regionale del volontariato per avere accesso ai servizi del Centro Servizi debbono comunque avere tutti i requisiti previsti per l'iscrizione a tale registro. Tale circostanza sarà accertata dal Consiglio Direttivo dell'AVM regionale, attraverso una puntuale ed approfondita valutazione dello statuto, della struttura e dell'attività dell'organizzazione richiedente.

COSA FA

SERVIZI DI BASE

Presso le strutture operative del Centro Servizi è garantito alle associazioni **l'utilizzo gratuito, del fax, del telefono, della fotocopiatrice, del computer e della stampante**, con possibilità di avere accesso alla rete internet. Utilizzo del **fotostampatore** per la realizzazione di piccoli lavori tipografici. Realizzazione di **servizi video e fotografici**. Disponibilità di **beni** (computer, lavagna luminosa, videoproiettore, TV, videoregistratore, etc...) da cedere in comodato gratuito e temporaneo alle associazioni richiedenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali. Inoltre le sale e le strutture del Centro di Servizio per il Volontariato sono a disposizione delle associazioni di volontariato per riunioni, incontri e iniziative.

FORMAZIONE

Il Centro Servizi ha definito un piano specifico nell'area in questione che prevede la realizzazione di attività formative secondo due modalità:

- **attività formative e seminari di approfondimento prodotti direttamente dal Centro Servizi**, su temi di attualità e problematiche di interesse per le associazioni di volontariato
- **attività formative prodotte in collaborazione con una o più associazioni di volontariato.**

Per quanto concerne i percorsi formativi direttamente organizzati e realizzati dal Centro Servizi nelle varie sedi territoriali della regione, sono sviluppati i seguenti temi: la gestione amministrativa e fiscale, l'informatica, la comunicazione interna ed esterna, la gestione del gruppo dei volontari, il servizio civile, la relazione d'aiuto, la cultura e le motivazioni del volontariato, le politiche sociali.

L'idea di fondo sottesa alla seconda modalità di realizzazione delle attività formative è quella di raccogliere proposte e progetti formativi da parte delle associazioni, sulla base di criteri e modalità esplicitamente definiti, garantendo una collaborazione nella progettazione e realizzazione degli stessi.

CONSULENZA

Le associazioni di volontariato possono gratuitamente usufruire di un qualificato supporto nei diversi ambiti gestionali. Il servizio mira a risolvere in maniera personalizzata i problemi specifici avanzati dalle associazioni richiedenti nelle seguenti aree:

- **amministrativa e fiscale,**
- **finanza e raccolta fondi,**
- **assicurativa,**
- **servizio civile,**
- **legale e giuridica,**
- **disciplina del lavoro,**
- **comunicazione e marketing sociale,**
- **organizzazione e gestione dell'associazione,**
- **informatica (realizzazione di siti internet e di programmi specifici).**

E' inoltre operativo un servizio di sostegno e accompagnamento per la tenuta della contabilità e lo svolgimento dei relativi adempimenti amministrativo-fiscali delle organizzazioni di volontariato

PROGETTAZIONE

Al fine di voler contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle associazioni di volontariato marchigiane il Centro Servizi ritiene indispensabile investire risorse ed energie finalizzate alla realizzazione, da parte delle associazioni, di progetti di intervento che abbiano un effettivo impatto sul territorio.

Le scelte che il Centro Servizi ha quindi effettuato, di concerto ed in collaborazione con il Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato e con l'Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Marche, si indirizzano in una duplice direzione:

- **Informazione e consulenza in relazione alla definizione di un'idea progettuale ed alla correlativa elaborazione e presentazione della proposta** relativamente a linee di finanziamento e bandi dell'Unione Europea, bandi nazionali, regionali, provinciali e delle diverse istituzioni pubbliche e private locali (Comuni, Fondazioni Bancarie, etc...).
- **Sostegno e collaborazione, in qualità di partner, alla realizzazione di progetti elaborati dalle Associazioni di volontariato** operanti nella regione e presentati al Centro Servizi secondo principi, criteri e modalità esplicitamente definiti. Tali iniziative progettuali scaturiscono dalla lettura delle priorità e delle potenzialità del territorio, e consentono di creare sinergiche e qualificanti forme di collegamento e interazione tra il volontariato e le altre componenti sociali (pubbliche amministrazioni locali, uffici di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, sindacati, imprese, scuole, asl....).

INFORMAZIONE

Il Centro Servizi gestisce un proprio **sito internet (www.csv.marche.it)**, nel quale, oltre a notizie di attualità ed alle informazioni sulle attività e i servizi prestati, sono disponibili documenti di particolare interesse per il volontariato, indirizzi utili e link con altri siti attinenti. In questo spazio web le associazioni possono anche promuovere le

proprie attività utilizzando pagine a loro riservate. Nel sito è altresì possibile consultare l'anagrafica ed i dati essenziali delle associazioni di volontariato delle Marche ed effettuare ricerche on-line su tutte le consulenze di interesse generale erogate.

Viene inoltre pubblicato e diffuso in oltre duemila copie il **mensile** di informazione sociale "**Volontariato Marche**", con inchieste e servizi giornalistici sulla vita, la cultura, le prospettive e i problemi affrontati dalle molteplici realtà del volontariato marchigiano. Al suo interno è previsto uno spazio dedicato all'illustrazione delle novità legislative relative a tematiche d'interesse per il volontariato introdotte in ambito europeo, nazionale e regionale ed inoltre una sezione di notizie e approfondimenti su questioni amministrative e fiscali. E' altresì operativo uno **sportello informativo** relativo alle problematiche dell'**obiezione di coscienza** e del **servizio civile**.

Il Centro, per facilitare l'accesso alle informazioni, offre a tutte le associazioni la **possibilità di ottenere un indirizzo di posta elettronica personalizzato** (per esempio, nomeassociazione@csv.marche.it) consultabile attraverso il proprio computer oppure utilizzando le strutture del Centro.

E' operativo un servizio di **consulenza sulle forme di comunicazione interna delle associazioni** (verso soci, volontari, dipendenti, collaboratori), **e su quelle verso l'esterno** (enti, imprese, pubbliche amministrazioni, mezzi di comunicazione, cittadini, fornitori, finanziatori). Viene offerto un sostegno alla promozione delle iniziative delle associazioni di volontariato attraverso l'elaborazione grafica e la stampa del materiale necessario a promuovere le attività delle associazioni. E' garantita l'assistenza per l'organizzazione dei rapporti con i media ed un **servizio di ufficio stampa**.

DOCUMENTAZIONE

Direttamente presso gli sportelli delle sedi del Centro Servizi o dietro richiesta, sono disponibili gratuitamente i seguenti materiali:

- **normativa nazionale e regionale riguardante le associazioni di volontariato,**
- **banche dati informatiche,**
- **libri,**
- **periodici,**
- **atti di incontri e documenti** su: *carcere, nomadi, immigrazione, ambiente, anziani, cooperazione sociale e internazionale, disagio giovanile, disagio psichico, famiglia, handicap, minori, pace, politiche e servizi sociali, sanità, tossicomanie, volontariato.*

Su richiesta, si possono eseguire ricerche *ad hoc* di documenti più specifici (approfondimenti, ricerche bibliografiche commentate, individuazione di testi, materiale per corsi di formazione).

PROMOZIONE

La promozione del volontariato e della cultura della solidarietà è sostenuta da varie iniziative quali:

- partecipazione e organizzazione di feste e manifestazioni pubbliche;
- realizzazione di campagne promozionali mirate a reclutare volontari tra la cittadinanza e gestione di una banca dati volta a creare un punto d'incontro tra i cittadini che desiderano svolgere attività di volontariato e le associazioni

che necessitano di volontari.

Inoltre per **la diffusione di esperienze solidaristiche tra i giovani e gli adolescenti** sono stati avviati progetti rivolti alle scuole e ai Centri Giovanili:

- "Educare alla solidarietà, scoprire il volontariato" rivolto alle scuole medie superiori;
- il progetto sperimentale "Educare alla cittadinanza attiva" rivolto alle scuole elementari e medie inferiori;
- il progetto sperimentale "Giovani Insieme" rivolto a giovani e adolescenti in contesti extra-scolastici.

RICERCA

Realizzazione e promozione di **analisi e ricerche - sollecitate dalle associazioni o promosse dal Centro** - su tematiche di indubbio interesse e attualità per il volontariato. Tali iniziative possono essere finalizzate a obiettivi specifici, anche a valenza locale, e comprese in progetti di più ampio respiro oppure consistere in indagini strutturate e approfondite mirate alla conoscenza della struttura, dell'identità e dei bisogni del volontariato marchigiano, all'analisi delle risorse e dei bisogni dei vari contesti locali, alla definizione del grado di efficacia/qualità delle azioni del volontariato nel contesto sociale ed alla definizione dell'intensità e della tipologia di relazioni che il volontariato intrattiene con gli altri soggetti presenti nel territorio.

DOVE'

Sede Regionale

Via Trionfi 2, 60127 Ancona

tel 071 2814126, fax 071 2814134 Numero Verde 800 651212

e-mail: sederegionale@csv.marche.it

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Territorio di Ancona

Sportello di Ancona

Via Trionfi 2, 60127 Ancona

tel 071 2814133, fax 071 2814134, Numero Verde 800 103083

e-mail: ancona@csv.marche.it

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 19.30; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 13.00

Sportello di Senigallia

via Podesti 63, c/o Consulta del Volontariato, 60019 Senigallia

tel 071 659491, fax 071 7912116, e-mail: senigallia@csv.marche.it

Orario di apertura della sede: tutti i giorni su appuntamento

Orario di presenza dell'operatore: lunedì dalle 14.30 alle 18.30

Sportello di Jesi

Via Nenni 2/b, 60035 Jesi

tel 0731 214235, fax 0731 217140, e-mail: jesi@csv.marche.it

Orario di apertura della sede: lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

Orario di presenza dell'operatore: venerdì dalle 15.15 alle 19.00

Sportello di Fabriano

via Mamiani 43 c/o AVIS, 60044 Fabriano

tel 0732 251739, fax 0732 227925, e-mail: fabriano@csv.marche.it

Orario di apertura della sede: secondo e 4° mercoledì del mese dalle 16.00 alle 18.30

Orario di presenza dell'operatore: primo e terzo mercoledì del mese, dalle 15.30 alle 19.00

Territorio di Ascoli Piceno

Sportello di Ascoli Piceno

Via Milano 3/5, 63100 Ascoli Piceno

tel 0736 344807, fax 0736 346265, Numero Verde 800 002625

e-mail: ascoli@csv.marche.it

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 19.30; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 13.00

Sportello di San Benedetto del Tronto

c/o AISM, Via Sabotino 31, 63039 San Benedetto del Tronto

tel 0735 782708, fax 0735 785172, e-mail: sanbenedetto@csv.marche.it

Orario di apertura della sede: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00

Orario di presenza dell'operatore: venerdì dalle 15.30 alle 19.30

Sportello di Spinetoli-Pagliare

Piazza Marini 1, 63036 Spinetoli

tel e fax 0736 893175, e-mail: pagliare@csv.marche.it

Orario di apertura della sede: mercoledì dalle 20.00 alle 22.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00

Orario di presenza dell'operatore: su appuntamento

Sportello di Ripatransone

Via Don Augusto Camei 2, 63038 Ripatransone

tel e fax 0735 99855, e-mail: ripatransone@csv.marche.it

Orario di apertura della sede: tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00

Orario di presenza dell'operatore: su appuntamento

Territorio di Fermo

Sportello di Fermo

Piazzale Pelagallo 2, 63023 Fermo

tel 0734 223334, fax 0734 216706, Numero Verde 800 102625

e-mail: fermo@csv.marche.it

Orario: lunedì e venerdì, dalle 15.30 alle 19.30; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 13.00

Sportello di Porto Sant'Elpidio

Via del Palo 10, 63018 Porto Sant'Elpidio

tel e fax 0734 877190, e-mail: portosantelpidio@csv.marche.it

Orario di apertura: martedì e giovedì, dalle 18.00 alle 20.00; sabato dalle 16.00 alle 19.00

Orario di presenza dell'operatore: terzo giovedì del mese, dalle 16.00 alle 19.00

Sportello di Montegranaro

viale Zaccagnini 52, 63014 Montegranaro

tel 0734 890530, fax 0734 898587, e-mail: montegranaro@csv.marche.it

Orario di apertura della sede: martedì dalle 11.00 alle 13.00, venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Orario di presenza dell'operatore: primo martedì del mese dalle 16.00 alle 19.00

Territorio di Macerata

Sportello di Macerata

Via Calabresi 5, 62100 Macerata

tel 0733 264694, fax 0733 267998, Numero Verde 800 891896

e-mail: macerata@csv.marche.it

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 19.30; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 13.00

Sportello di Civitanova Marche

Via Buoizzi 20, 62012 Civitanova Marche

tel 0733 810543, fax 0733 782875, e-mail: civitanova@csv.marche.it

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

Orario di presenza: martedì, dalle 15.30 alle 19.30

Sportello di Castelraimondo

via della Croce 6, 62022 Castelraimondo

tel 0737 642799, fax 0737 643552, e-mail: castelraimondo@csv.marche.it

Orario di apertura della sede: mercoledì dalle 15.30 alle 19.30, martedì e venerdì dalle 21.00 alle 22.00

Orario di presenza dell'operatore: primo venerdì del mese dalle 16.00 alle 20.00

Sportello di Tolentino

Piazza della Libertà, 3 62029 Tolentino

Tel. 0733 967340 fax 0733 953462, e-mail: tolentino@csv.marche.it

Orario di apertura della sede: giovedì dalle 15.30 alle 18.30

Orario di presenza dell'operatore: martedì dalle 15.30 alle 18.30

Territorio di Pesaro

Sportello di Pesaro

Piazzale Garibaldi 16, 61100 Pesaro

tel 0721 371134, fax 0721 371421, Numero Verde 800 003083

e-mail: pesaro@csv.marche.it

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 19.30; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 13.00

Sportello di Fano

Corso Matteotti 66 c/o Informagiovani, 61032 Fano

tel e fax 0721 820466, e-mail: fano@csv.marche.it

Orario: martedì, dalle 15.30 alle 19.30; venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Sportello di Pergola

c/o le ex scuole di Bellisio Solfare - Ass. Volontari della Protezione Civile, 61045 Pergola

tel e fax 0721 779008, e-mail: pergola@csv.marche.it

Orario di apertura della sede: martedì e giovedì, dalle 18.00 alle 20.00

Orario di presenza dell'operatore: primo giovedì del mese, dalle 15.30 alle 19.30

Sportello di Novafeltria

Via Cavour 10 c/o AVIS, 61015 Novafeltria

tel e fax 0541 922878, e-mail: novafeltria@csv.marche.it


Orario di apertura della sede: martedì e sabato dalle 16.30 alle 18.30

Orario di presenza dell'operatore: primo martedì del mese, dalle 15.30 alle 19.30

1. Le attività commerciali delle adv iscritte al registro regionale del volontariato

Le associazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale, da un punto di vista fiscale, hanno natura complessa.


Sono infatti allo stesso tempo: enti non commerciali¹, ONLUS² e organizzazioni di volontariato³.



Questa circostanza ha come conseguenza che nei loro confronti trovano applicazione, contemporaneamente:

- le norme previste per gli enti non commerciali (c.d. norme di primo livello);
- le norme previste per le ONLUS (c.d. norme di secondo livello);
- le norme previste per le organizzazioni di volontariato (c.d. norme di terzo livello).

Le norme di primo, secondo e terzo livello sono individuate nello schema seguente.



¹ Sono enti non commerciali perché non svolgono come attività principale una attività commerciale ai sensi dell'art. 51 del TUIR.

² Sono ONLUS in virtù dell'art. 10, c. 8, del D.Lgs. 460/97 secondo il quale "sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla L. 11/8/91 n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni".

³ Sono organizzazioni di volontariato in quanto disciplinate dalla legge quadro sul volontariato.

Le norme di primo livello

Tra le norme di primo livello particolare importanza hanno, ai nostri fini, quelle contenute nell'art. 108 del TUIR, che disciplinano la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali.

In particolare, secondo tale articolo, il reddito complessivo degli enti non commerciali, da assoggettare ad Irpeg, è formato dalla somma dei seguenti redditi:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi d'impresa;
- redditi diversi.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

L'art. 108 individua, inoltre, alcune attività, che pur potenzialmente commerciali, non sono considerate mai tali quando sono poste in essere da un ente non commerciale. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti attività:

- 1. prestazione di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;**
- 2. occasionali raccolte pubbliche di fondi anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. piante o frutti) o di servizi ai finanziatori;**
- 3. attività in regime di convenzione o di accreditamento con gli enti pubblici.**

Le norme di secondo livello

Per le organizzazioni di volontariato, in quanto ONLUS, la disciplina sopra descritta deve essere coordinata con quanto previsto dall'art. 111 *ter* del TUIR. Tale articolo stabilisce che:

"1. Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile."

La norma di cui al punto 1., escludendo le attività istituzionali dalla categoria delle attività commerciali, ne stabilisce l'*irrelevanza fiscale* ai fini delle imposte dirette. Questo anche nel caso in cui le attività istituzionali dovessero essere svolte richiedendo il pagamento di un prezzo significativo ai destinatari e quindi avere tutti i caratteri di una attività commerciale, ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R. Infatti "nello svolgimento delle attività istituzionali dirette a perseguire scopi di solidarietà sociale le ONLUS sono libere di esercitare indifferentemente attività commerciali e attività non commerciali conservando, in via indiscriminata, il trattamento di favore, dato che le attività di regola commerciali, se da loro poste in essere, sono ritenute non commerciali. La qualifica soggettiva modifica dunque la realtà oggettiva"⁴.

Ai sensi della norma di cui al punto 2. dell'art. 111-*ter*, le attività connesse (per l'individuazione si veda la tavola seguente) risultano attività commerciali, ma i redditi da esse prodotti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. In questo modo il

⁴ E. GULMANELLI, *Aspetti giuridici dell'imposizione indiretta delle Onlus*, in "Rassegna Tributaria", 1999, n.1. pag. 95

legislatore ha agito, non sulla fonte, ma sull'effetto: il reddito è un reddito d'impresa, ma è esente e come tale è soggetto a tutta la disciplina di quantificazione del reddito stesso⁵.

Ciò comporta, con riferimento alle attività connesse, l'obbligo della tenuta dei libri e dei registri contabili previsti dalla normativa fiscale per i soggetti che svolgono attività commerciale.

La classificazione delle attività delle Onlus		
Attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97	A favore di soggetti svantaggiati	A favore di altri soggetti
Assistenza sanitaria	Istituzionale	Connessa
Istruzione	Istituzionale	Connessa
Formazione	Istituzionale	Connessa
Sport dilettantistico	Istituzionale	Connessa
Promozione della cultura e dell'arte	Istituzionale	Connessa
Tutela dei diritti civili	Istituzionale	Connessa
Assistenza sociale e socio – sanitaria	Istituzionale	
Beneficenza	Istituzionale	
Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente	Istituzionale	
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale	Istituzionale	
Promozione della cultura e dell'arte finanziate dallo Stato	Istituzionale	
Attività accessorie ed integrative a quelle istituzionali	Connessa	

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascun settore, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione⁶.

⁵ Cfr. G. Tabet, *Nuova disciplina tributaria degli enti non profit*, in Bollettino Tributario, n. 2, 1999., pag. 107

⁶ Il legislatore non precisa con riferimento a quali criteri debba essere stabilito se, nell'ambito di ciascun settore, l'attività connessa sia prevalente o no rispetto a quella istituzionale. Intuitivamente si potrebbe considerare come valido criterio il confronto tra i ricavi generati dalle due attività. In realtà questo criterio è scarsamente significativo con riferimento alle ONLUS, in quanto nella maggior parte dei casi le attività istituzionali vengono svolte gratuitamente o comunque a prezzi inferiori a quelli di mercato. Molto più significativi potrebbero essere invece i confronti relativi agli investimenti, all'impiego

Per effetto dell'art. 111-ter, relativamente alle attività istituzionali e connesse, le ONLUS non hanno, in definitiva, alcun obbligo di dichiarazione.

Allo stesso modo non devono dichiarare i redditi di capitale di cui all'art. 41 del T.U.I.R.. Detti redditi (eccezion fatta per i dividendi), infatti, se percepiti da ONLUS sono soggetti, ai sensi del c. 2 dell'art. 16, a ritenuta alla fonte a titolo definitivo e perciò non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Le altre categorie di reddito (redditi fondiari e redditi diversi) concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo, con i criteri previsti dall'art. 108 del T.U.I.R. per gli enti non commerciali.

Le norme di terzo livello

Le associazioni di volontariato, possono usufruire, oltre che delle agevolazioni previste per le attività istituzionali e connesse delle ONLUS, delle specifiche agevolazioni previste dal c. 4 dell'art. 8 della l. 266/91. Quest'ultima norma, in particolare, prevede l'esclusione da tassazione dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, a condizione che sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell'organizzazione⁷. Il carattere della marginalità è stato espressamente riconosciuto dal decreto interministeriale del 25 maggio 1995 alle attività:

- di vendita occasionali svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- di vendita, curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario, di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari;
- di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione. Si tratta, in pratica, di prestazioni di servizi effettuate nei confronti non dei soci bensì di terzi, nell'ambito dell'attività di volontariato.

Le attività marginali sopra elencate devono essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente (locali commerciali, attrezzature, marchi investimenti ecc.).

Non sono, tuttavia, considerate attività commerciali e produttive marginali quelle svolte in forza di convenzione (art. 1, c. 3 del D.M. 25 maggio 1995); in pratica, in questo modo, l'attività convenzionale, a prescindere dal contenuto, viene equiparata dal legislatore a quella istituzionale

La possibilità di usufruire congiuntamente delle agevolazioni previste dall'art. 111-ter e di quelle previste c. 4 dell'art. 8 della l. 266/91 (ferma restando la non commercialità delle attività istituzionali) rende più articolato il regime fiscale delle altre attività del volontariato.

di fattori produttivi (impegno di ore/uomo) e al numero di prestazioni effettuate (giornate di degenza, ore di lezione, numero d'interventi).

⁷ La dimostrazione di tale impiego può essere fornita ad esempio mediante la presentazione del bilancio corredato da una relazione che illustri l'impiego dei proventi dell'attività commerciale svolta.

Infatti, il regime fiscale delle attività diverse da quelle istituzionali tende a diversificarsi a seconda che si sia in presenza di attività commerciali puramente marginali ovvero di attività connesse. Nel primo caso opera l'originaria disciplina di esclusione dell'imponibile prevista dalla l. 266/91, nel secondo caso scatta la normativa apprestata per le ONLUS sia per quanto riguarda gli elementi identificativi di tali attività connesse, sia per quanto riguarda i limiti quantitativi con le quali queste ultime possono essere svolte.

In altre parole, nel caso in cui le organizzazioni di volontariato circoscrivano il campo di esercizio dell'attività commerciale nei limiti della marginalità, il regime fiscale è quello previsto dall'art. 8, c. 4, l. 266/91. Invece, nel caso in cui intraprendano fuori dagli stretti margini della marginalità una vera e propria attività commerciale (connessa però a quella istituzionale) destinata all'autofinanziamento, il regime fiscale è quello dell'111-ter TUIR

2. Le attività commerciali delle adv non iscritte

L'iscrizione nell'apposito registro regionale del volontariato non è obbligatoria. Sono pertanto configurabili associazioni costituite in conformità alla normativa sul volontariato ma che non possono godere delle prerogative previste da questa normativa, in quanto non iscritte.

In particolare, tali associazioni, pur essendo a tutti gli effetti organizzazioni di volontariato, non possono applicare i vantaggi fiscali previsti dalla legge 266/91 e dal d.lgs. 460/97. La possibilità di accedere a tali benefici, infatti, dipende dall'iscrizione nel registro del volontariato.

Da un punto di vista fiscale, quindi, le associazioni in questione non hanno agevolazioni particolari ma sono soggette alla disciplina generale degli enti non commerciali.

Vediamo di seguito quali sono in caratteri fondamentali di questa disciplina.

Il reddito complessivo degli enti non commerciali

In base all'art. 108, il reddito complessivo degli enti non commerciali, da assoggettare ad Irpeg, è formato dalla somma redditi fondiari, dei redditi di capitale, dei redditi d'impresa e dei redditi diversi, determinati secondo le norme previste dalla disciplina dell'Irpef⁸.

"L'applicazione dell'Irpeg agli enti non commerciali richiama la posizione delle persone fisiche nell'Irpef, poiché anche in questo caso avremo diverse categorie di reddito, la determinazione di un reddito complessivo e alcuni oneri deducibili indicati agli artt. 110 e 110-bis"⁹.

I proventi non riconducibili alle categorie reddituali previste dal citato articolo 108 non sono tassabili. Per questo motivo sono, ad esempio, sottratti all'imposizione diretta le

⁸ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Art. 108 - (commi 1 e 2)

"1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8".

⁹ LUPI, R., "Diritto Tributario. Parte speciale", Giuffrè, 1998, pagg. 245-246

quote associative, le liberalità ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale, le plusvalenze prive dei requisiti per l'imponibilità come redditi diversi.

Sono invece irrilevanti ai fini dell'imposizione diretta, per espressa disposizione legislativa, il luogo di produzione dei redditi e la destinazione degli stessi (ad esempio a finalità istituzionali). Non concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. L'art. 108 individua infine alcune attività, che pur intrinsecamente commerciali, non sono considerate tali quando sono poste in essere da un ente non commerciale. Tali attività sono trattate di seguito.

Le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c.

Le prestazioni di servizi degli enti non commerciali, in base all'art. 108, comma 1, del Tuir, non si considerano attività commerciali se ricorrono le condizioni indicate nella schema seguente.

Le prestazioni di servizi non si considerano commerciali a condizione che:



- non rientrino tra le attività indicate nell'art. 2195 ①
- siano rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente ②
- siano rese senza specifica organizzazione ③
- i corrispettivi relativi non eccedano i costi di diretta imputazione ④

Note:

① Non rientrano tra le attività indicate nell'art. 2195, ad esempio, quelle a contenuto intellettuale, consulenziale, culturale, assistenziale e sanitario;

② le prestazioni in esame devono, cioè, consentire il perseguimento dello scopo per cui l'ente è stato costituito;

③ l'ente deve utilizzare le strutture e il personale già esistente senza creare un'organizzazione *ad hoc*;

④ Devono cioè considerare soltanto i costi sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi e non una quota a titolo di profitto.

La collocazione e la formulazione della norma inducono a pensare che essa sia riferibile soltanto alle attività non "principali" di enti non commerciali. La norma, infatti, trova applicazione nei confronti delle attività rientranti secondo la disciplina generale fra quelle commerciali, e, nel caso degli enti non commerciali, possono essere tali soltanto le attività secondarie. Infatti, la classificazione dell'ente tra quelli non commerciali richiede che le attività principali siano previamente qualificate non commerciali, ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Senza l'art. 108, comma 1, "le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione", dovrebbero essere considerate commerciali, in quanto ricorrono i

requisiti dell'organizzazione in forma d'impresa¹⁰ e dell'economicità richiesti dall'art. 51 del Tuir.

L'art. 108, comma 1, invece, restringe, per gli enti non commerciali, il concetto fiscale di attività commerciale desumibile dall'art. 51 del Tuir, richiedendo l'ulteriore requisito della specifica organizzazione. In pratica, per gli enti non commerciali non è l'organizzazione in forma d'impresa che determina la natura commerciale delle prestazioni di servizi "gestite a pareggio", bensì il fatto che siano svolte con una organizzazione *ad hoc*.

Gli enti "presentano organizzazioni complesse e articolate del tutto simili a quelle d'impresa e, ciononostante, le attività esercitate usufruendo di tali organizzazioni possono essere non commerciali ai sensi dell'art. 108. Tale norma infatti stabilisce che l'organizzazione delle attività non commerciali non deve essere specifica, implicitamente consentendo che esse usufruiscano di quelle dell'ente. (...).

L'organizzazione in forma d'impresa quindi non rileva in quanto tale, né la sua complessità determina la natura commerciale dell'attività, perché prestazioni di servizi organizzate in forma identica possono essere commerciali, ai sensi dell'art. 51, o non commerciali, ai sensi dell'art. 108¹¹.

Le raccolte pubbliche di fondi

La lettera a) del comma 2-bis dell'art. 108 del Tuir sottrae dall'imposizione diretta i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. piante o frutti) o di servizi ai finanziatori¹².

L'esclusione delle iniziative in argomento dall'imposizione tributaria tende ad incentivare una delle forme di finanziamento più importanti per gli enti non profit. Essa, tuttavia, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- le iniziative devono essere occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni eventualmente ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

La non imponibilità delle raccolte di fondi non dipende, però, da alcuna deroga connessa alla meritevolezza del fine perseguito dall'ente né da alcun vincolo sulla destinazione dei fondi raccolti, ma dalla constatazione che si tratta di attività non economiche, e quindi non commerciali.

E' stato, in effetti, rilevato, "che l'attività di mero finanziamento dell'ente per il perseguimento dei fini istituzionali e di solidarietà sociale, non essendo inquadrabile in nessuna delle categorie reddituali indicate dall'art. 108, c.1, è, a maggior ragione e già di per sé "non commerciale", la portata innovativa della disposizione deve ravvedersi con specifico riguardo alla raccolta pubblica di fondi caratterizzata da una concomitante


¹⁰ Gli enti sono organizzazioni complesse per i quali è difficile sostenere l'inesistenza dell'organizzazione in forma d'impresa.

¹¹ PROTO, A.M., *Classificazione degli enti diversi dalle società e delle attività esercitate*, in "Rassegna Tributaria", 1995, p. 552

¹² Inoltre, per espressa previsione del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n.460/97, tali attività fruiscono dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.

controprestazione, ancorché di modico valore o solamente simbolica da parte dell'ente beneficiario"¹³.

In pratica, se questo ragionamento è corretto il regime delle raccolte pubbliche può essere così schematizzato:



Si ricorda, infine, che a tutela della fede pubblica l'art. 8 del D.Lgs. n. 460/97 richiede una rigorosa rendicontazione delle attività di raccolta dei fondi¹⁴.

I contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

Ai sensi dell'art. 108, comma 2-bis, lett. b, i contributi corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali.

L'agevolazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività devono avere finalità sociali;
- le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente¹⁵.

Per quanto riguarda la natura dei contributi agevolati, la norma non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi corrispettivo. E' da ritenere comunque che la norma voglia agevolare le attività commerciali degli enti non commerciali che perseguono fini sociali e che quindi faccia riferimento soprattutto ai contributi - corrispettivi fondati su un rapporto sinallagmatico. D'altro canto "la tassazione delle attività svolte dagli enti non commerciali dipende dalla loro natura e quindi dalla riconducibilità delle somme introitate a prestazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali o non commerciali, l'esclusione dall'imponibile dei contributi destinati ad attività non commerciali è già insita nel sistema, sicché la nuova disposizione avrebbe una portata meramente ricognitiva, con il solo fine di sottolineare quanto già desumibile dal sistema"¹⁶.

¹³ Di Gregorio, C., ONLUS e controlli fiscali, Milano, Il Sole 24 Ore 2000, p.44.

¹⁴ Al riguardo si veda quanto detto nel capitolo quindicesimo.

¹⁵ "La portata della formula "in conformità alle finalità istituzionali" (...) sta evidentemente a significare che dette prestazioni di servizi, una volta rese, consentono comunque di perseguire lo scopo precipuo dell'ente, per essere del tipo di quelle per cui l'ente venne istituito (...)" Nuzzo, E., La Cappella del Tesoro di San Gennaro e il concetto fiscale di attività commerciale, in "Rassegna tributaria" n.1, 1999 p. 214

¹⁶ Proto, A.M., Onlus ed enti non commerciali, in "Rassegna Tributaria" n.3, 1997, p.596

Gli enti di tipo associativo

Nell'ambito degli enti non commerciali, particolari disposizioni sono previste per gli enti di tipo associativo, categoria cui rientrano tutte le associazioni, comprese quelle di volontariato non iscritte.

In primo luogo, l'art. 111, commi 1 e 2, del Tuir, considera a certe condizioni la loro attività interna, quella cioè rivolta agli associati, non commerciale.

Più precisamente, il comma 1 dell'art. 111, stabilisce:

- l'esclusione dall'ambito della commercialità, dell'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività;
- la conseguente intassabilità delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.

Questa disposizione rappresenta una coerente applicazione dei principi generali. Infatti "i contributi dei soci o partecipanti, se ordinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività comune, rilevano essenzialmente come atti di destinazione di mezzi economici a tale attività non ne esprimono, in termini di scambio il risultato, ma si pongono, logicamente, a monte della stessa alla quale forniscono il necessario substrato economico"¹⁷. Appare logico, quindi, equipararli al conferimento in società che è del tutto irrilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Il comma 2 dello stesso art. 111 conferma invece la natura commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, ancorché in conformità alle finalità istituzionali, agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. In questo caso, le contribuzioni dei soci non sono ordinate alla sopravvivenza dell'ente e all'attuazione degli oggetti sociali, ma piuttosto ad ottenere specifiche prestazioni di servizi. In altre parole, "sul rapporto associativo si innestano puntuali e specifici assetti corrispettivi e l'attività economica dell'ente risulta in parte rivolta a soddisfare interessi individuali dei soci (...). La qualificazione dell'attività relativa come commerciale risulta pertanto coerente sul piano sistematico"¹⁸.

I corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si considerano componenti del reddito d'impresa o redditi diversi, secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o occasionalità.

Ciò naturalmente non vale quando, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 108, comma 1 (prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195, assenza di specifica organizzazione e corrispettivi specifici che non eccedono i costi di diretta imputazione), l'attività svolta a favore dei soci possa essere qualificata come non commerciale.

Le associazioni agevolate

Alcune associazioni sono agevolate rispetto alla categoria generale degli enti associativi. Per questi enti, il comma 3 dell'art. 111 del Tuir deroga alla regola generale secondo cui sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli associati e partecipanti verso corrispettivi specifici.

Il regime agevolativo consiste proprio nell'esclusione del carattere commerciale delle attività rese, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici.

¹⁷ FEDELE, A., *Il regime fiscale delle associazioni*, in " Rivista di diritto tributario" n. 1, 1995, p. 350

¹⁸ FEDELE, A., *Il regime fiscale delle associazioni*,. cit., p. 350

Ai nostri fini è importante rilevare che sono destinatarie del regime agevolato, tra gli altri, le associazioni assistenziali, le associazioni culturali, le associazioni sportive – dilettantistiche e le associazioni di formazione extra - scolastica della persona. Poiché le associazioni di volontariato perseguono generalmente finalità assistenziali, culturali e sportive, è chiaro che l'agevolazione risulta applicabile senza problemi anche a tali associazioni.

Le attività agevolate, cioè “decommercializzate”, sono indicate nella tavola seguente.

① <i>le attività svolte <u>in diretta attuazione degli scopi istituzionali</u>, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>degli associati;</i>• <i>di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;</i>• <i>dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali</i>
② <i>le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ad associati</i>

E' importante evidenziare, inoltre, che il regime di cui sopra si applica soltanto a condizione che:

1. le associazioni destinatarie abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
2. l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nel comma 4-*quinquies* dell'art. 111, dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi¹⁹.

Con riferimento al punto 2, le clausole obbligatorie sono le seguenti:

- ❑ divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- ❑ obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentita l'Authority di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/96;
- ❑ disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- ❑ obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- ❑ eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e

¹⁹ Tali clausole possono essere riportate nell'atto costitutivo o nello statuto anche con formulazioni diverse da quelle previste dal comma 4-quinquies dell'art. 111 del TUIR, purché di portata univoca.

idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

La presunzione di commercialità per alcune attività

Il regime agevolato appena descritto trova una importante limitazione nel comma 4 dell'art. 111 del Tuir.

In base tale norma, infatti, il regime agevolato non si applica alle seguenti attività:

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

La presunzione sulla natura commerciale delle attività sopra elencate è di carattere generale ed opera nei confronti di tutti gli enti non commerciali.

3. Gli obblighi contabili


Premessa

Così come la disciplina fiscale anche quella contabile è influenzata dal fatto che l'associazione di volontariato (**adv**) sia iscritta o meno nel registro regionale del volontariato. Nel nostro lavoro, pertanto, i due casi verranno affrontati distintamente.

Le adv non iscritte

Le **adv** non iscritte, da un punto di vista fiscale, sono enti non commerciali.

Per questi ultimi, l'art. 20, comma 1, D.P.R. 600/73, prevede l'obbligo delle scritture contabili solo per le attività commerciali eventualmente esercitate.



Le attività commerciali delle adv non iscritte

Poiché, come abbiamo detto, l'obbligo della contabilità scatta soltanto con lo svolgimento di un'attività commerciale, è di fondamentale importanza sapere quando ciò si verifica.

Utili indicazioni al riguardo vengono fornite dalla tavola seguente.

Tipo di attività	Regime fiscale
Prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. a favore dei soci e dei terzi.	L'attività non è commerciale se svolta: ① in conformità alle finalità istituzionali dell'ente; ② senza specifica organizzazione ; ③ dietro pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione
Le raccolte pubbliche di fondi	L'attività non è commerciale se: ① si tratta di iniziative occasionali; la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; ② i beni eventualmente ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore.
Attività in regime di convenzione o di accreditamento	L'attività non è commerciale se: ① ha finalità sociali; ② è svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
Attività nei confronti dei soci dietro pagamento di quote associative generiche	L'attività non è commerciale se conforme alle finalità istituzionali
Attività nei confronti dei soci dietro pagamento di quote associative e corrispettivi specifici	L'attività non è commerciale alle seguenti condizioni: ① l'attività deve essere svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ② lo statuto dell'associazione deve essere: - redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; - conforme alle clausole indicate nel comma 4-quinquies dell'art.111.
Cessioni di proprie pubblicazioni	L'attività non è commerciale se. ① le pubblicazioni sono cedute prevalentemente ai soci ② lo statuto dell'associazione è: - redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; - conforme alle clausole indicate nel comma 4-quinquies dell'art. 111.
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; - somministrazione di pasti; - erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; - prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; - prestazioni di servizi portuali e aeroportuali - gestione di spacci aziendali e di mense; - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; - pubblicità commerciale; - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.	Queste attività sono sempre commerciali

L'obbligo di contabilità separata

Secondo l'art. 109, c.2, del TUIR, le **adv** nel caso in cui svolgano un'attività commerciale devono contabilizzarla separatamente da quella istituzionale; ciò al fine di:

- conferire trasparenza alla gestione complessiva;
- di facilitare la determinazione del reddito d'impresa.

Per adempiere a tale obbligo, non è necessario tenere registri contabili separati ma è sufficiente la predisposizione di accorgimenti pratici (es. apposite colonne o colori distinti, se la contabilità è tenuta a mano; specifici sottoconti, nel caso di contabilità meccanizzata) che consentano un riscontro analitico della gestione commerciale.

La tenuta della contabilità separata permette la redazione di un bilancio specifico per l'attività commerciale, in base al quale determinare l'eventuale reddito fiscale. Per la impostazione di tale bilancio fondamentale risulta il richiamo dell'art. 109, c.3, alle regole dell'art. 77 del TUIR per l'individuazione dei beni relativi all'attività commerciale. Disporre di criteri per l'individuazione dei beni relativi all'impresa, infatti, consente d'impostare il bilancio di apertura (attività, passività e netto dell'attività commerciale) e di attivare quindi sul giornale le scritture delle attività commerciali esercitate.

In base all'art. 77, si considerano relativi alle attività d'impresa eventualmente esercitate dagli enti non commerciali:

- i beni produttivi di ricavi;
- i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa;
- i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa;
- i beni che, pur essendo utilizzati nello svolgimento dell'attività istituzionale, sono indicati nell'inventario come relativi all'impresa.

Per quest'ultima categoria di beni, la destinazione all'impresa è affidata ad un criterio formale in quanto la "relatività" del bene all'impresa viene desunta sulla scorta della sua indicazione nell'inventario.

I regimi contabili

Alle **adv** non iscritte, in base a quanto previsto dall'art. 20, c.1, D.P.R. 600/73, risultano applicabili, per l'attività commerciale eventualmente esercitata, i seguenti regimi contabili:

- contabilità ordinaria;
- contabilità semplificata;
- contabilità super semplificata.

La contabilità ordinaria

Devono tenere la contabilità ordinaria le **adv** con un volume di ricavi relativi all'attività commerciale superiore:

1. a € 309.874,14, se l'attività commerciale ha ad oggetto la prestazione di servizi;
2. ovvero a € 516.456,90, se l'attività commerciale ha ad oggetto altre attività.

La contabilità ordinaria può essere adottata, mediante opzione²⁰, anche da soggetti che non hanno raggiunto i volumi di ricavi sopra indicati.

²⁰ L'opzione per la contabilità ordinaria va effettuata adottando concretamente tale contabilità fin dall'inizio del periodo d'imposta. L'opzione va comunicata nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta. L'opzione è vincolante per un anno. Trascorso tale periodo resta valida per ogni anno successivo fino a quando si applicano le regole della contabilità ordinaria.

La contabilità ordinaria è costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del D.P.R. 600/73, dalle scritture elencate nella tavola che segue.

Contabilità ordinaria	
-	libro giornale;
-	libro degli inventari;
-	libri IVA;
-	scritture ausiliarie;
-	scritture ausiliarie di magazzino;
-	registro dei beni ammortizzabili (<i>facoltativo</i>);
-	libro matricola o libro paga (<i>eventuale</i>).

La contabilità semplificata

Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 600/73, le **adv** che svolgono attività commerciale sono ammesse al regime di contabilità semplificata a condizione che l'ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno precedente non superi i seguenti limiti:

- € 309.874,14, se l'attività commerciale ha ad oggetto prestazioni di servizi;
- € 516.456,90, se l'attività commerciale ha ad oggetto altre attività.

Per le adv che svolgono contemporaneamente attività di prestazione di servizi e attività di cessione di beni, per verificare il rispetto dei limiti su indicati si fa riferimento all'attività prevalente.

Se tuttavia l'ente non annota separatamente i ricavi relativi alle diverse attività, si presume prevalente l'attività diversa dalla prestazione di servizi, con la conseguente applicazione del maggior limite di un miliardo.

Le adv in regime di contabilità semplificata hanno l'obbligo di tenere i registri previsti ai fini IVA e eventualmente il registro dei beni ammortizzabili²¹.

L'adozione delle scritture IVA anche ai fini delle imposte dirette comporta l'obbligo di annotarvi anche altri elementi, estranei alla normativa IVA.

Contabilità semplificata	
registri previsti ai fini IVA ed eventualmente il registro dei beni ammortizzabili	

La contabilità super-semplificata

Nell'ipotesi in cui i ricavi relativi all'attività commerciale non siano superiori a € 15.493,71, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a € 25.822,84 negli altri casi, è possibile tenere nell'anno successivo solamente i registri IVA ovvero

²¹ Infatti le annotazioni relative ai beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel registro degli acquisti.

apposito prospetto sostitutivo, in cui vengono annotate complessivamente le operazioni effettuate, distinte per aliquota e con separata indicazione di quelle fuori campo IVA. Le registrazioni vanno effettuate entro il 15 di ogni mese, inoltre, entro i termini di presentazione della dichiarazione va annotato il valore delle rimanenze e i dati relativi ai beni ammortizzabili.

L'importo, mensile o trimestrale, complessivo degli acquisti e delle importazioni, va annotato entro il termine per la liquidazione trimestrale, indicando la relativa imposta nel registro degli acquisti. Vanno conservati, sempre per dieci anni, le fatture di acquisto e i documenti attestanti i costi detratti.

Regime 398/91

Le associazioni di volontariato che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali non superiori a € 250.000, possono optare per il particolare regime forfetario previsto dalla l. 398/91. Tale regime, oltre a prevedere l'applicazione dell'Iva e dell'imposta sui redditi in modo forfetario, comporta delle semplificazioni contabili.

Gli unici adempimenti, infatti, consistono:

- nella numerazione progressiva e nella conservazione delle fatture di acquisto;
- nell'annotazione, anche con un'unica registrazione, entro il 15 del mese successivo, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (nel modello di cui al D.M. 11.2.1997).


Le adv iscritte - La contabilità dell'attività complessiva

Ai sensi dell'art. 20-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R. n.600/73, le ONLUS sono tenute a redigere, in relazione all'attività complessivamente svolta, scritture contabili cronologiche e sistematiche, atte ad esprimere, con completezza e analiticità, le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Tale obbligo si considera assolto qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

Per le associazioni di volontariato, tuttavia, è prevista una semplificazione. Secondo l'articolo 20-bis, commi 3 e 4, dello stesso D.P.R., tali associazioni possono tenere, in luogo della contabilità generale (e anche del bilancio), il *rendiconto delle entrate e delle spese complessive* nei termini e nei modi previsti dall'art. 20 del D.P.R. 600/73.

Tutte le scritture sopra evidenziate non necessitano di particolari formalità di vidimazione o di bollatura, ma vanno conservate, insieme alla relativa documentazione, per un periodo non inferiore a quello indicato dall'art. 22 del D.P.R. 600/73. Vanno conservate, pertanto, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta.



La contabilità fiscale

Oltre al sistema informativo appena analizzato che ha lo scopo di garantire la trasparenza amministrativa e gestionale delle adv iscritte nel registro regionale, sono previsti obblighi contabili per fini strettamente fiscali.

In particolare le adv iscritte, devono, ai sensi dell'art. 20 *bis*, c.1, lett. b, del D.P.R. 600/73, tenere una contabilità specifica relativa alle eventuali attività aventi natura commerciale, la cui individuazione può essere facilitata attraverso la lettura della tavola seguente.

Caratteristiche dell'attività	Regime fiscale
E' istituzionale	L'attività non è commerciale. L'eventuale reddito prodotto da tale attività è irrilevante fiscalmente, e perciò non è tassabile.
E' connessa ①	L'attività è commerciale, L'eventuale reddito prodotto da tale attività è esente.
E' commerciale o produttiva marginali	L'attività non è commerciale. L'eventuale reddito prodotto da tale attività è irrilevante fiscalmente, e perciò non è tassabile.
E' commerciale o produttiva non marginale ②	L'eventuale reddito prodotto da tale attività è tassabile come reddito d'impresa
① E' dubbio però se le organizzazioni di volontariato possono svolgere queste attività. L'arte. 5 della legge 11 agosto 1991, 266, che individua le risorse economiche degli organismi di volontariato, sembrerebbe limitare le attività diverse da quelle istituzionali esclusivamente a quelle commerciali e produttive marginali.	
② Lo svolgimento di queste attività si pone in contrasto con quelle che sono le finalità di un'associazione di volontariato. Non è escluso tuttavia che il loro esercizio avvenga in buona fede. In questo caso, è opportuno che l'associazione adempia comunque a tutti gli obblighi fiscali previsti per lo svolgimento di un'attività commerciale.	

Naturalmente la contabilità relativa all'attività commerciale non si pone come alternativa a quella che la **adv** deve comunque tenere con riferimento all'attività complessivamente svolta, ma coesiste con essa integrandola.

In concreto, alle adv iscritte, risultano applicabili, con riferimento alle eventuali attività commerciali esercitate, i regimi contabili individuati in precedenza al paragrafo 3.5.

4. Il bilancio delle adv

Le adv iscritte

In materia di bilancio, queste associazioni sono tenute a rispettare, principalmente, le scarse disposizioni previste dalla legge 266/91.

In particolare, l'art.3, comma 3, si limita a disporre che negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'organizzazione di volontariato vengano stabiliti:

- l'obbligo di formazione del bilancio;
- le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

La norma non indica schemi o prospetti specifici ma si limita genericamente a richiedere che dal bilancio "devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti".

Il bilancio è richiesto, in primo luogo perché fra le risorse economiche, necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività di volontariato, sono previsti:

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate da attività commerciali e produttive marginali.

Inoltre, poiché l'attività di volontariato è totalmente gratuita e senza fini di lucro anche indiretto e non sono ipotizzabili forme di autofinanziamento mediante svolgimento di attività commerciali sul libero mercato (tranne quelle marginali previste dall'apposito D.M. 25 maggio 1995), il bilancio costituisce lo strumento dimostrativo dell'attività svolta e dell'impiego esclusivo e totale delle risorse economiche, per fini istituzionali.

Per quanto riguarda la normativa sulle ONLUS, è prevista la possibilità per le associazioni di volontariato iscritte di redigere, anziché un vero e proprio bilancio un *rendiconto delle entrate e delle spese complessive*, "tipico strumento di memoria /comunicazione, in termini solo finanziari e monetari, dei fatti aziendali caratterizzanti la gestione delle aziende erogative"^{22 23}.

Le adv non iscritte

Un generico obbligo di redazione del bilancio è rinvenibile per le associazioni in generale dalla lettura dell'art. 20 c.c.. Tale norma, infatti, prevede tra i compiti dell'assemblea proprio quello di approvare il bilancio al termine di ogni esercizio.

Più in generale, inoltre, l'art.18 del codice civile stabilisce che per gli amministratori tornano applicabili le regole del mandato (artt.1710 e segg. del codice civile). E' perciò applicabile anche l'art.1713 che è intitolato "*obbligo di rendiconto*" e impone agli amministratori di rendere conto del proprio operato.

Pur in assenza di obblighi legislativi, comunque, la redazione del bilancio risulta adempimento normale per tutte le organizzazioni non profit, in quanto strumento indispensabile ai fini gestionali interni.

Gli schemi di bilancio

Pur non essendo previsti schemi vincolanti per la redazione del bilancio, è fondamentale procedere ad una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il soddisfacimento di tale bisogno informativo può, a nostro modo di vedere, essere realizzato attraverso l'adozione degli schemi elaborati dall'apposita commissione istituita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, opportunamente integrati

²² A. MATA CENA, *Il sistema informativo obbligatorio delle Onlus. Finalismo aziendale e informazione: un nesso inscindibile*, in "Non profit", 1998, n.1. pag. 19.

²³ Anche questo rendiconto, al pari del bilancio, deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, è, inoltre, opportuno che venga accompagnato da una relazione illustrativa.

Gli schemi per le adv di dimensioni medio - grandi

Lo stato patrimoniale

ATTIVO

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI

I -Immobilizzazioni immateriali

- 1) costi di impianto ed ampliamento
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) avviamento
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) altre

II -Immobilizzazioni materiali

- 1) terreni e fabbricati
- 2) impianti e attrezzature
- 3) altri beni
- 4) immobilizzazioni in corso e acconti

III-Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni
- 2) crediti
- 3) altri titoli

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I-Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo,
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,
- 3) lavori in corso su ordinazione,
- 4) prodotti finiti e merci,
- 5) acconti;

II-Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti,
- 2) verso altri.

III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni
- 2) altri titoli

IV-Disponibilità liquide

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) denaro e valori in cassa;

D) RATEI E RISCONTI

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO:

I – Patrimonio libero

- 1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)
- 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
- 3) Riserve statutarie

II – Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)

III – Patrimonio vincolato

- 1) Fondi vincolati destinati da terzi
- 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) altri.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

- 1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;
- 2) Debiti verso banche;
- 3) debiti verso altri finanziatori;
- 4) acconti;
- 5) debiti verso fornitori;
- 6) debiti tributari;
- 7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 8) altri debiti.

E) RATEI E RISCONTI

Il conto economico

Oneri	Proventi
1) Oneri da attività tipiche	1) Proventi da attività tipiche
1.1) <i>Materie prime</i>	1.1) <i>Da contributi su progetti</i>
1.2) <i>Servizi</i>	1.2) <i>Da contratti con enti pubblici</i>
1.3) <i>Godimento beni di terzi</i>	1.3) <i>Da soci ed associati</i>
1.4) <i>Personale</i>	1.4) <i>Da non soci</i>
1.5) <i>Ammortamenti</i>	1.5) <i>Altri proventi</i>
1.6) <i>Oneri diversi di gestione</i>	
2) Oneri promozionali	2) Proventi da raccolta fondi e di raccolta fondi
2.1) <i>Raccolta 1</i>	2.1) <i>Raccolta 1</i>
2.2) <i>Raccolta 2</i>	2.1) <i>Raccolta 2</i>
2.3) <i>Raccolta 3</i>	2.2) <i>Raccolta 3</i>
2.4) <i>Attività ordinaria di promozione</i>	2.4) <i>Altri</i>
3) Oneri da attività commerciali e produttive marginali	3) Proventi da attività commerciali e produttive marginali
3.1) <i>Materie prime</i>	3.1) <i>Vendita di beni acquistati a titolo gratuito</i>
3.2) <i>Servizi</i>	3.2) <i>Vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari</i>
3.3) <i>Godimento beni di terzi</i>	3.3) <i>Somministrazione di alimenti e bevande a carattere occasionale</i>
3.4) <i>Personale</i>	3.4) <i>Prestazioni di servizi</i>
3.5) <i>Ammortamenti</i>	
3.6) <i>Oneri diversi di gestione</i>	
4) Oneri finanziari e patrimoniali	4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) <i>Su prestiti bancari</i>	4.1) <i>Da depositi bancari</i>
4.2) <i>Su altri prestiti</i>	4.2) <i>Da altre attività</i>
4.3) <i>Da patrimonio edilizio</i>	4.3) <i>Da patrimonio edilizio</i>
4.4) <i>Da altri beni patrimoniali</i>	4.4) <i>Da altri beni patrimoniali</i>
5) Oneri straordinari	5) Proventi straordinari
5.1) <i>Da attività finanziaria</i>	5.1) <i>Da attività finanziaria</i>
5.2) <i>Da attività immobiliari</i>	5.2) <i>Da attività immobiliari</i>
5.3) <i>Da altre attività</i>	5.3) <i>Da altre attività</i>
6) Oneri di supporto generale	6) Proventi straordinari
6.1) <i>Materie prime</i>	
6.2) <i>Servizi</i>	
6.3) <i>Godimento beni di terzi</i>	
6.4) <i>Personale</i>	
6.5) <i>Ammortamenti</i>	
6.6) <i>Oneri diversi di gestione</i>	
7) Altri oneri	7) Altri proventi
Risultato gestionale positivo	Risultato gestionale negativo

Lo schema per le adv di piccole dimensioni**Rendiconto semplificato di pura cassa (c.d. rendiconto delle entrate e delle spese complessive)**

Fondi finanziari di inizio periodo
CASSA
BANCA
C/C POSTALE
ENTRATE
I) Entrate da attività di volontariato tipiche
a) Quote associative
b) Convenzioni (contratti)
c) Contributi da progetti
d) Altre entrate derivanti da attività di volontariato
e) Altri ricavi e proventi
II) Entrate per raccolte fondi
III) Entrate per attività commerciali e produttive marginali
IV) Entrate per oneri finanziari e patrimoniali
USCITE
I) Uscite da attività di volontariato tipiche
a) Uscite per acquisti di servizi
b) Uscite per godimento beni di terzi
c) Uscite per acquisto di beni durevoli
d) Uscite per acquisto di beni di consumo
e) Uscite per spese del personale dipendente e volontario
f) Uscite per oneri diversi di gestione
II) Uscite per raccolte fondi
III) Uscite per attività commerciali e produttive marginali
IV) Uscite per oneri finanziari e patrimoniali
V) Uscite per attività di supporto generale

L'attività di fund raising

Le associazioni di volontariato che per raggiungere i propri scopi effettuano raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni, devono rispettare gli obblighi di rendicontazione previsti dall'art. 8 del DLgs. 460/97. In particolare, indipendentemente dalla redazione del bilancio, devono predisporre entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 d.p.r. 600/73. In questo rendiconto devono risultare anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna raccolta pubblica di fondi. Un possibile schema di rendiconto delle raccolte pubbliche è il seguente.

Il rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi

Raccolta pubblica di fondi del			
Entrate:		Spese:	
somme contanti	(..)	acquisti di beni, materiali	(..)
assegni, ecc.	(..)	per personale	(..)
		per servizi	(..)
Raccolta pubblica di fondi del			
Entrate:		Spese:	
somme contanti	(..)	acquisti di beni, materiali	(..)
assegni, ecc.	(..)	per personale	(..)
		per servizi	(..)